



ALLEGATO A

REGIONE LAZIO
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA,
PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE
AREA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI DONNE IMPEGNATE NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI
GENERE E NEL SOSTEGNO AI PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA

Art. 1

Premessa

Il presente Avviso disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento dell'Albo regionale delle Organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna", e del regolamento regionale del 17 ottobre 2022 n. 14.

La suddetta Legge regionale, all'art. 4, comma 2, stabilisce che, ai fini della gestione delle strutture antiviolenza, è necessaria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 bis.

Art. 2

Requisiti

Possono presentare richiesta di iscrizione all'Albo regionale le Associazioni di volontariato, le Cooperative sociali, le Associazioni di promozione sociale e gli Enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

b) avere nello Statuto, da almeno cinque anni, gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e, e perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla congruità della percentuale di risorse destinate in bilancio;

b *bis*) avere una consolidata, comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza di genere, con particolare riguardo alla gestione delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche;

b *ter*) avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul contrasto della violenza di genere ed utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;

c) impegnarsi al rispetto dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022).

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'albo

Le Associazioni/Enti interessate all'iscrizione all'Albo o al rinnovo dell'iscrizione, ed in possesso dei requisiti previsti nell'art. 2, devono presentare la domanda e la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti stessi, pena l'esclusione, unicamente mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, accessibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it> a partire dalle ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle istanze alla Regione.

Nella suddetta piattaforma è consultabile tutta la documentazione inerente all'avviso.

L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.

Per la presentazione delle domande è obbligatorio essere in possesso di:

- sistema di autenticazione di II livello: SPID, TS-CNS, CIE;
- firma digitale.

L'inserimento della domanda può essere effettuato dal rappresentante legale o da un suo delegato, allegando alla stessa apposita procura.

Il sistema di autenticazione di II livello (SPID, TS-CNS, CIE) è necessario per accedere alla piattaforma (tasto "Accedi" posto in alto a destra della home page) e deve appartenere a chi compilerà ed invierà la domanda.

La sottoscrizione dell'istanza deve essere effettuata con firma digitale del legale rappresentante o del delegato, in caso di procura.

La presentazione dell'istanza avviene mediante le seguenti fasi:

- 1) accesso alla piattaforma dedicata tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), TS-CNS (Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta Identità Elettronica), effettuato dal rappresentante legale, o dal delegato all'inserimento dell'istanza;
- 2) compilazione on-line dell'istanza;
- 3) compilazione degli allegati richiesti;
- 4) caricamento degli allegati richiesti, solo ed esclusivamente in formato PDF, firmati digitalmente dal legale rappresentante ove richiesto;
- 5) conclusione dell'istanza sulla piattaforma;
- 6) download dell'istanza completa (in formato pdf) dalla piattaforma;

- 7) sottoscrizione dell'istanza completa mediante apposizione della firma digitale del rappresentante legale del soggetto proponente. Sono accettati file firmati in modalità CAdES e PAdES;
- 8) caricamento sulla piattaforma dell'istanza completa firmata digitalmente;
- 9) invio definitivo dell'istanza, attestato dal numero di protocollo rilasciato dal sistema informatico regionale PROSA.

La domanda sarà considerata correttamente pervenuta solo a seguito dell'ottenimento del numero di protocollo.

La dimensione di ciascun allegato non può superare il peso massimo di 20 Megabyte.

Nel caso si rendesse necessario caricare più file nello stesso campo il peso massimo non potrà superare i 50 Megabyte complessivi.

In ogni caso, il caricamento dei file sull'applicativo deve essere effettuato seguendo esclusivamente le indicazioni sopra riportate.

Per ogni istanza, l'applicativo consentirà di salvarne una bozza e di modificare i dati immessi prima del suo invio.

Il solo accesso alla piattaforma, il parziale caricamento della documentazione, il mancato invio delle istanze non consentono il perfezionamento dell'iter e, pertanto, le domande rimaste in stato di "bozza" o "da inviare" saranno considerate non pervenute.

L'Assistenza tecnica per eventuali problematiche connesse all'utilizzo della piattaforma è gestita esclusivamente attraverso la funzione "ASSISTENZA TECNICA", presente sulla Piattaforma e disponibile esclusivamente a seguito dell'autenticazione iniziale.

Il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà, a pena di esclusione, caricare ed allegare esclusivamente in formato pdf:

- Istanza di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/delegato;
- Statuto, da cui si evinca il possesso del requisito previsto all' art. 2 comma b);
- Relazione tecnica, resa ai sensi del DPR n.445/2000, sui servizi prestati e le attività svolte, almeno negli ultimi cinque anni, che attesti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma b) bis;
- Provvedimento di iscrizione al RUNTS.

Nel caso di istanza di rinnovo, il richiedente dovrà allegare la documentazione richiesta e dichiarare:

- La permanenza di tutti i requisiti generali di idoneità professionale, di onorabilità e tecnico-organizzativi, richiesti dal regolamento regionale per l'iscrizione all'Albo, già dichiarati al momento della prima domanda e che qui si intendono integralmente confermati;
- Che non sono intervenute modifiche sostanziali all'Atto Costitutivo e allo Statuto dell'Organizzazione (oppure: che sono intervenute le modifiche statutarie allegate alla presente istanza);
- Che i soggetti dotati di poteri di rappresentanza dell'Ente non sono mutati rispetto a quanto già comunicato all'Amministrazione (oppure: che i nuovi soggetti muniti di legali poteri sono indicati nell'allegato prospetto);
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio qualsiasi variazione successiva riguardante i requisiti dichiarati.

La Regione Lazio declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito dei documenti.

Art.4

Procedure sulla tenuta

La competente struttura regionale verifica, attraverso la piattaforma informatica, la completezza e l'idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Il Direttore competente in materia di Famiglia, Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere dispone l'iscrizione delle Associazioni/Enti nell'Albo, con propria determinazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, previa istruttoria da parte del responsabile del procedimento, per la verifica della completezza, della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti.

Qualora nel corso dell'istruttoria emergano esigenze di integrazioni, la struttura regionale competente, attraverso l'applicativo informatico, invita l'ente a completare o integrare la domanda o la documentazione fornita, assegnandogli un termine di trenta giorni.

Tale comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione della domanda completata o integrata con la documentazione richiesta o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine dei 30 giorni.

Entro il restante termine, decorrente dalla ricezione della domanda completata o integrata con la documentazione richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, il settore provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. L'Albo, alla cui tenuta e aggiornamento provvede la struttura regionale competente in materia, attraverso il gestore informatico, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione <https://www.regione.lazio.it/cittadini/pari-opportunita/albo-organizzazione-donne> e, con cadenza annuale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art.5

Durata di iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo ha validità triennale. Il rinnovo avviene su istanza delle Associazioni/Enti tramite procedura telematica sulla piattaforma dedicata, secondo le modalità di accesso già indicate all'art. 3 del presente Avviso. A tal fine, le Associazioni/Enti devono attestare la permanenza dei requisiti richiesti dal regolamento regionale, dichiarandoli mediante l'apposito modulo "Istanza di rinnovo".

Allo scadere dei tre anni, in caso di mancato rinnovo dell'istanza da parte delle Associazioni/Enti, l'iscrizione all'albo decade.

Art. 6

Monitoraggio dei requisiti e aggiornamento dell'elenco

Ogni variazione dei requisiti o modifica formale in capo alle Associazioni/Enti deve essere tempestivamente comunicata alla struttura competente, pena la decadenza dall'iscrizione.

Il monitoraggio sul mantenimento dei requisiti è svolto dalla struttura regionale competente, tramite la verifica dell'autocertificazione presentata dal soggetto giuridico iscritto e di ogni altra documentazione utile.

Qualora nel corso dell'attività di monitoraggio emergano inadempimenti o carenze rispetto al mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione, la struttura regionale competente invita l'ente ad adeguarsi, assegnandogli un termine di trenta giorni.

Entro il termine assegnato, lo stesso trasmette alla struttura regionale competente una relazione attestante la regolarizzazione dei requisiti.

Qualora l'ente non provveda all'adeguamento, o comunichi la rinuncia all'iscrizione, il Direttore della struttura regionale competente dispone, con proprio atto, la cancellazione dell'Associazione/Ente dall'Albo regionale.

Art. 7

Obblighi delle organizzazioni iscritte all'Albo

Le Associazioni/Enti iscritte all'Albo sono tenute a:

1. comunicare tempestivamente l'intervenuta variazione dei dati e dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione, inviando la documentazione necessaria;
2. rinnovare l'istanza di iscrizione a cadenza triennale; a tal fine, presentano alla Regione Lazio, entro e non oltre la data di scadenza della validità dell'iscrizione, una relazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente avviso, con particolare riferimento:

- al possesso di un'esperienza prevalente nell'impegno contro la violenza di genere, specificamente nella gestione di strutture antiviolenza;
- all'impiego esclusivo di personale femminile adeguatamente formato sul contrasto della violenza di genere;
- all'adozione di una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;

al rispetto di quanto previsto dall'Intesa relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali e successive modifiche.

Art. 8

Controlli

La Regione Lazio potrà effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della documentazione prodotta.

La Regione Lazio potrà provvedere, altresì, controlli a campione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Art.9

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio in caso di:

- a. inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 6;
- b. perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso, previa diffida ed assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, ovvero per la regolarizzazione dei requisiti mancanti;
- c. Dichiarazioni false e mendaci ai sensi del DPR 445/2000.

Il provvedimento di cancellazione è notificato all'organizzazione interessata entro il termine di trenta giorni. La cancellazione può avvenire su istanza di parte ed è disposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'organizzazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione d'ufficio, o su istanza di parte, può presentare una nuova domanda di iscrizione all'Albo trascorsi sei mesi dalla data di cancellazione.

Art. 10

Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione Lazio entrerà in possesso nell'ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione e alla tenuta dell'Albo regionale.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si rimanda all'informativa privacy di cui all'Allegato D.

Art. 11

Norme finali e informazioni

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica saranno pubblicati sul B.U.R.L., nonché sul sito www.regione.lazio.it nella sezione “Avvisi e Bandi” e sulla pagina dedicata <https://www.regione.lazio.it/enti/pari-opp> <https://www.regione.lazio.it/cittadini/pari-opportunita/albo-organizzazione-donneortunita>.

La struttura incaricata della procedura è l'Area famiglia e pari opportunità.

Direttore: Luca Fegatelli

Dirigente: Antonella Massimi

Responsabile del procedimento: Elisabetta Arnone (tel. 0651685442)

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e-mail a: earnone@regione.lazio.it